

STATUTO
SOCIETÀ TAKETOMIKAI
ARTI MARZIALI MENDRISIO

武富会定款

07.09.2025

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1)

In conformità degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e delle disposizioni del presente Statuto, viene costituita la società **Taketomikai - Arti marziali Mendrisio**, di seguito “la Società”.

La Società è apartitica e aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Art. 2)

La sede è a Mendrisio, con il seguente recapito postale:

Taketomikai - Arti marziali Mendrisio
Casella Postale
6850 Mendrisio

Art. 3)

La Società riconosce e integra nel suo Statuto:

- a) la Carta etica e lo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic;
- b) lo Statuto sul doping di Swiss Olympic;
- c) le competenze del Servizio di segnalazione Swiss Sport Integrity (SSI) e della Fondazione Tribunale dello sport svizzero (SSG).

SCOPO

Art. 4)

La Società si prefigge di promuovere la pratica delle arti marziali e tutto quanto vi è affine e sia idoneo a sviluppare armoniosamente la disciplina e la salute del corpo, della mente e la serenità dello spirito. Lo scopo perseguito è, quindi, sportivo, ricreativo, culturale e spirituale. La Società esclude per sé il conseguimento di scopi lucrativi, politici o confessionali.

Art. 5)

Al fine di raggiungere tale scopo la Società intende:

- a) diffondere queste discipline e farle conoscere a tutte le persone che possono nutrire un interesse nei loro confronti;
- b) mettere a disposizione dei propri iscritti, Soci e non Soci, degli spazi che permettano loro di seguire allenamenti sotto la condotta e la sorveglianza di istruttori riconosciuti idonei;
- c) mettere a disposizione spazi ed esperti che permettano ai propri iscritti, Soci e non Soci, di accrescere la propria cultura, coltivare e sviluppare la salute e il benessere del proprio corpo, della propria mente e del proprio spirito;
- d) organizzare manifestazioni sportive, agonistiche, culturali quali seminari, tornei, dimostrazioni ed eventi indirizzati ai propri iscritti, Soci e non Soci, oppure aperti al pubblico.

RESPONSABILITÀ

Art. 6)

La Società risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale. Responsabilità dei Soci sono escluse.

DEI SOCI

Art. 7)

I Soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci attivi;
- c) Soci sostenitori;
- d) Soci onorari;
- e) Membri del Comitato direttivo;
- f) Delegati di sezione;
- g) Supervisore tecnico generale.

- I Soci fondatori sono:

- fu Federico Frongillo;
- fu Felicitas Frongillo;
- Gaetano Frongillo.

- I Soci attivi sono persone che hanno raggiunto la maggiore età e che prendono parte attiva alla vita della Società mettendosi regolarmente a disposizione con attività di volontariato. I Soci attivi sono proclamati tali dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Comitato direttivo.

- I Soci sostenitori sono coloro che pagano la quota di sostenitore fissata annualmente dal Comitato direttivo.

- Sono Soci onorari coloro che, per particolari benemeritenze verso la Società, saranno proclamati tali dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Comitato direttivo.

- I Delegati di sezione sono eletti solo su richiesta del Comitato direttivo e si occupano della gestione delle sezioni legate alle discipline proposte dalla Società o dei gruppi ad esse correlate.

- Il Supervisore tecnico generale è eletto solo su richiesta del Comitato direttivo e si occupa di supervisionare e coordinare i Delegati di sezione o gestire le diverse sezioni legate alle discipline proposte dalla Società o i gruppi ad esse correlate.

I Soci, esclusi i Soci sostenitori, non sono tenuti al versamento dei contributi sociali stabiliti nel Regolamento tecnico interno.

Art. 8)

Si diventa Socio della società Taketomikai dopo aver soddisfatto i seguenti punti:

- a) avere preso conoscenza e aver accettato lo Statuto e il Regolamento tecnico della Società;
- b) avere compilato il formulario d'iscrizione;
- c) essere proclamato tale dall'Assemblea generale dei soci;
- d) avere pagato la quota di sostenitore (nel caso dei Soci sostenitori);

Art. 9)

La qualità di Socio si perde con le dimissioni per iscritto al Comitato direttivo o con la radiazione ad opera dello stesso e dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 10)

I dati personali dei Soci e degli iscritti alla Società sono gestiti nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

DIMISSIONI

Art. 11)

Qualsiasi Socio può presentare in ogni tempo le dimissioni dalla Società. Le dimissioni vanno dirette in forma scritta al Comitato direttivo, con un preavviso di sei mesi.

SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

Art. 12)

Soci e iscritti alla società possono venire sospesi o esclusi dalla Società qualora, previa accurata verifica, abbiano contravvenuto alle norme indicate nello Statuto o nel Regolamento tecnico interno della Società.

La sospensione consiste in una misura temporanea, automatica o deliberata, che impedisce la partecipazione alle attività della Società. È applicata in caso di inadempienze formali, come, per esempio, il mancato pagamento delle quote sociali o comportamenti contrari al regolamento, ma non gravi. La sospensione cessa con la rimozione della causa che l'ha determinata.

L'esclusione consiste nella perdita della qualità di Socio o iscritto, a causa di reiterate violazioni dello Statuto o del Regolamento tecnico interno, o di grave disinteresse verso la vita della Società.

La sospensione o l'esclusione sono deliberate dal Comitato direttivo a maggioranza semplice, vengono notificate agli interessati e portate alla conoscenza di tutti i Soci della Società.

ESPULSIONE

Art. 13)

Soci e iscritti alla società possono venire espulsi dalla Società qualora, previa accurata verifica, con la loro condotta, e in particolare la non osservanza delle norme del diritto penale svizzero, dello Statuto e del Regolamento tecnico interno della Società, si siano resi indegni di appartenere alla Società stessa.

L'espulsione viene proposta con l'approvazione di due terzi dei membri del Comitato direttivo e deve essere ratificata dalla maggioranza assoluta dall'Assemblea generale dei soci.

L'espulsione viene notificata agli interessati e portata alla conoscenza di tutti i Soci della Società.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 14)

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) i Revisori dei conti;
- d) i Delegati di sezione;
- e) il Supervisore tecnico generale.

Art. 15)

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i Soci ai sensi dell'articolo 7 di questo Statuto.

Art. 16)

L'Assemblea generale dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno, preferibilmente verso il principio dell'attività stagionale. Assemblee straordinarie potranno essere convocate in qualsiasi tempo su richiesta del Comitato direttivo o di un quinto dei Soci. In ogni caso è necessaria una notifica della convocazione ai Soci, completa di ordine del giorno, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

Ogni Socio ha il diritto di presentare proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea generale dei soci, comunicandole al Comitato direttivo almeno 10 giorni prima della convocazione.

Art. 17)

Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto, ovvero una voce per capo di persona.

I membri degli organi associativi si impegnano a dichiarare eventuali conflitti di interesse e ad astenersi dalle decisioni in cui siano personalmente coinvolti.

Art. 18)

All'Assemblea generale dei soci sono devolute le seguenti funzioni:

- a) eleggere i membri del Comitato direttivo;
- b) eleggere i Soci;
- c) approvare i conti sociali;
- d) nominare i Revisori dei conti;
- e) approvare o respingere i punti presenti nell'ordine del giorno.

Art. 19)

Le decisioni in seno all'Assemblea generale si prendono alla maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti). In caso di parità decide il voto del Presidente.

L'Assemblea generale dei soci non è competente per stipulare contratti di affitto o di lavoro/assunzione di allenatori o collaboratori, o per compiere qualsiasi atto giuridico che può coinvolgere la personalità giuridica della società.

Art. 20)

Il Comitato direttivo comprende da un minimo di tre a un massimo di undici persone. Una volta nominato, il Comitato direttivo rimane in carica per un anno.

La durata complessiva della funzione di membro del Comitato direttivo non può, di principio, eccedere i 12 anni consecutivi. Un membro può tuttavia essere eccezionalmente riconfermato nelle sue funzioni in mancanza di nuovi candidati o nomine.

Il Comitato direttivo sarà formato da:

- a) un Presidente;
- b) eventualmente un Vicepresidente;
- c) un Segretario;
- d) un Cassiere;
- e) i Soci fondatori esistenti;
- f) eventuali membri scelti fra i Soci attivi, onorari o sostenitori (vedi articolo 7).

Art. 21)

Il Comitato si impegna a promuovere la rappresentanza di genere, auspicando la presenza di almeno il 40% di donne tra i suoi componenti, nel rispetto della realtà e composizione della base associativa.

Art. 22)

Il Comitato direttivo esercita tutte le funzioni che non sono esplicitamente devolute all'Assemblea generale dei soci. Ha il diritto di compiere ogni e qualsiasi atto riconosciuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale, o per l'attuazione dei mezzi descritti nell'articolo 5 del presente Statuto. Nulla dovrà, invece, intraprendere che possa, direttamente o indirettamente, modificare l'identità e lo scopo della Società. Le decisioni in seno al Comitato direttivo si prendono alla maggioranza assoluta. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 23)

Il Comitato direttivo veglia sull'applicazione scrupolosa del Regolamento tecnico interno in collaborazione con, se eletto, il Supervisore tecnico generale.

Art. 24)

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale dei soci in caso di necessità. Il loro compito si limiterà in tal caso alla revisione dei conti e delle operazioni di cassa.

REGOLAMENTO TECNICO INTERNO

Art. 25)

Il Comitato direttivo, in collaborazione con, se eletto, il Supervisore tecnico generale, adotta, a maggioranza assoluta, il Regolamento tecnico interno. Eventuali modifiche verranno eseguite seguendo la medesima procedura. In nessun caso la modifica del Regolamento tecnico interno potrà porsi in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26)

Il periodo amministrativo va dal **1. settembre al 31 agosto** dell'anno successivo.
I conti annuali approvati sono resi disponibili ai Soci su richiesta.

Art. 27)

Il presente Statuto e l'organigramma della Società sono pubblicati sul suo sito web. I verbali delle assemblee sono resi disponibili ai Soci su richiesta.

Art. 28)

Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci dell'Assemblea generale dei soci. In caso di impossibilità al raggiungimento di tale quorum, verrà convocata una seconda Assemblea, trenta minuti dopo l'orario fissato per la riunione, che deciderà alla maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 29)

Per la decisione circa lo scioglimento della Società vale la procedura analoga a quella dell'articolo 28 del presente Statuto, con la riserva che il numero dei presenti alla seconda Assemblea generale dei soci non deve essere inferiore alla metà più uno di tutti i Soci. In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà a semplice maggioranza circa la devoluzione del patrimonio sociale, esclusa qualsiasi ripartizione fra i Soci.

Art. 30)

Per quanto qui non espressamente contemplato fanno stato le disposizioni del Regolamento tecnico interno e quelle del Codice civile svizzero sulle associazioni.

Entrata in vigore: **7 settembre 2025.**